

COMUNE DI VERRONE
Provincia di Biella

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA
DISTRIBUZIONE DI ACQUA NATURALE AFFINATA FREDDA E
GASSATA IN PIAZZA ALPINI D'ITALIA**

CAPITOLATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOSSI Cinzia

L'IMPRESA

Art. 1 - OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO

L' affidamento ha per oggetto la gestione DELL'IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA NATURALE AFFINATA FREDDA E GASSATA IN PIAZZA ALPINI D'ITALIA successivamente indicato come "Casa dell'Acqua".

La "Casa dell'Acqua" nasce con l'obiettivo di questa Amministrazione di:

- ridurre sensibilmente la produzione dei rifiuti plastici ed i conseguenti costi di smaltimento;
- rispettare l'ambiente, evitando l'immissione in atmosfera di anidride carbonica necessaria per la produzione di bottiglie in PET;
- far risparmiare economicamente i cittadini evitando l'uso dell'acqua in bottiglia;
- valorizzare il patrimonio idrico locale, utilizzando acqua pubblica, che possiede ottime proprietà organolettiche;

Il Ministero della Salute con propria nota n. 0004283-P-17/17022011 del 17/02/2011 recepito dalla regione Piemonte con nota del 22/02/2011 prot. n. 5499/DB.2001 ha parificato le unità distributive aperte al pubblico di acque destinate al consumo umano sottoposte a processi di trattamento, variamente denominate (fontanelle del Sindaco, cassette dell'acqua e simili), e presenti in alcuni territori comunali ad attività definite come "somministrazione di bevande".

Art. 2 - DURATA DELLA GESTIONE

L' affidamento della gestione avrà la durata di 4 (*quattro*) anni, naturali e decorrenti dal 01.10.2019.

Art. 3 - CONSISTENZA DELLA GESTIONE

L' affidamento ha per oggetto l'attività connessa alla gestione dell'impianto di pubblica distribuzione di acqua, sia in forma naturale che addizionata, alimentato dal pubblico acquedotto comunale, comprensiva di quella afferente il funzionamento delle apparecchiature contenute e pertinenti alla struttura sita in Piazza Alpini D'Italia denominata "Casa dell'acqua", ed il conseguente incasso dei proventi.

Il contraente dovrà assumersi i costi inerenti alla organizzazione e gestione dell'impianto e della distribuzione ed in particolare:

- fornitura e installazione del materiale di consumo (bombole CO2, filtri ecc.);
- analisi dell'acqua per mezzo di laboratorio accreditato con la scadenza prevista dal manuale di autocontrollo e manutenzione;
- fornitura annua gratuita al Comune di n. 10 tessere per nuovi residenti e/o sostituzioni
- manutenzione ordinaria delle attrezzature;
- fornitura gratuita alla consegna della tessera per i residenti di un bonus di 20 Lt.
- fornitura gratuita alla consegna della tessera per i non residenti di un bonus di 20 Lt

Tutti gli impianti restano di proprietà comunale, senza dovere alcun riscatto, alla scadenza naturale del periodo contrattuale, anche se la ditta gestore del servizio apporterà modifiche o sostituzioni all'impianto.

Art. 4 – VALORE DELL'AFFIDAMENTO E CORRISPETTIVI

- Il valore stimato dell'affidamento è di €. 6.000,00 annui per un totale di €. 24.000,00 per la durata del servizio.
- Il prezzo di vendita dell'acqua al pubblico è fissato in 5 (cinque centesimi) di euro al litro (da intendersi I.V.A. compresa).
- la Ditta dovrà versare al Comune, entro 90 giorni dal termine di ogni anno solare, l'importo del canone di €. 500,00 maggiorato della percentuale offerta in gara.

Art. 5 – INDICAZIONI DI MASSIMA SULLA ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI, SULLA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E SULL'ESERCIZIO DEI MEDESIMI

Le verifiche sugli impianti esistenti ed eventuali modifiche da effettuarsi entrambi prima della messa in esercizio dell'impianto da parte del concessionario dovranno certificare, a firma di un tecnico abilitato, che i medesimi sono conformi, **per la sicurezza**, alla **Direttiva 42 del 2006** - Direttiva Macchine, **Direttiva 108 del 2004**- Direttiva di compatibilità elettromagnetica , **Direttiva 95 del 2006** – Direttiva Bassa Tensione, **Direttiva 23 del 2007** - Direttiva PED, norma **CEI EN 60335** – Sicurezza impianti elettrici, ed essere consegnate al Comune.

Per la parte relativa alla progettazione, installazione e collaudo dovrà essere osservato quanto disposto dal **D.M. 37 del 2008**.

Inoltre trattando l'impianto prodotti alimentari (acqua) per l'igiene degli alimenti dovranno essere osservate e certificate le disposizioni di cui al **Reg. CE 852/2004** – Igiene prodotti alimentari, **Reg. CE 1935/2004** – Materiali destinati a venire a contatto con alimenti, **D.M. 174/2004** Materiali utilizzati negli impianti di distribuzione acque destinate al consumo umano, **D. Lgs 31/2001** – Qualità delle acque destinate al consumo umano.

Dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano e distribuita o in ambito domestico, o non domestico, stabilite nel **Decreto del Ministro della Salute n. 25 del 07/02/2012 (G.U. n. 69 del 22/03/2012)**.

Ogni altra disposizione di legge che interverrà successivamente in materia dovrà essere prontamente recepita e rispettata.

Sono a carico della ditta tutti gli adempimenti di natura fiscale connessi alla erogazione e vendita dell'acqua in particolare per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni obbligatorie e dei dati ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, compresi eventuali dispositivi finalizzati allo scopo da installarsi presso l'impianto distributore.

Art. 6 – ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Prima della messa in esercizio dell'impianto il concessionario dovrà provvedere alla presentazione di una SCIA relativa all'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici (art. 17 D.lgs. 114/98), dovrà inoltre indicare il soggetto in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 114/98 e dell'art. 71 del D.lgs. 59/2010, nonché produrre manuale di uso e manutenzione contenente tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente;

Prima della messa in servizio del distributore essendo la funzione equiparata alla somministrazione di bevande, il concessionario dovrà provvedere alla elaborazione o aggiornamento del *Manuale di autocontrollo*, con la individuazione dei rischi relativi all'attività alimentare ed al trattamento dell'acqua contenente tra l'altro il piano di campionamento ed analisi dell'acqua erogata da effettuarsi da un laboratorio di analisi idoneo e accreditato (nota ASL di Biella del 5.4.2011).

Utilizzando anidride carbonica, per rendere l'acqua effervescente, a garanzia della qualità alimentare del gas il *Manuale di autocontrollo* dovrà essere implementato con idoneo sistema di autocontrollo ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Inoltre prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere inviata, da parte del concessionario, all'ASL di Biella per il tramite del S.U.A.P. una Notifica di Inizio Attività identificando un titolare della medesima che dovrà possedere i requisiti di legge previsti per la somministrazione di bevande (nota ASL di Biella del 5.4.2011) ai sensi dell'art. 6 Regolamento (CE) 852/2004.

La certificazione degli attuali impianti, se saranno utilizzati anche solo in parte, sarà a carico del concessionario.

Art. 7 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

E' fatto d'obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate e le disposizioni che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Art. 8- MODALITA' CHE REGOLANO IL SERVIZIO CON GLI UTENTI

Si intendono invariate le seguenti vigenti modalità di utilizzo del servizio da parte degli utenti salvo eventuali modifiche da concordarsi con l'amministrazione comunale:

L'orario di apertura sarà tutti i giorni dalle ore 5.00 alle ore 23.00

Il costo dell'acqua viene stabilito in 5 centesimi al litro

L'erogazione dell'acqua avverrà con l'introduzione di moneta o della tessera

Le tessere verranno distribuite dagli uffici comunali con le seguenti modalità:

Residenti: Consegna gratuita di n. 1 tessera, contrassegnata da un codice personale, che in caso di smarrimento, andrà ad identificare il nucleo familiare. Sulla tessera consegnata sarà caricato un credito iniziale forfettario di 20 Lt.;

Non residenti: Consegna, previa richiesta scritta, di n. 1 tessera **al costo di € 5,00**. Sulla tessera, contrassegnata da un codice personale che in caso di smarrimento andrà ad identificare il nucleo familiare, vi sarà caricato un credito forfettario di 20 Lt

Persone Emigrate in altri Comuni: L'utente, a seguito del cambio di residenza dovrà riconsegnare la tessera in suo possesso che in ogni caso sarà annullata, e potrà richiedere, qualora interessato, **previo pagamento di € 5,00**, l'assegnazione di una tessera per non residenti. Sulla tessera, contrassegnata da un codice personale che in caso di smarrimento andrà ad identificare il nucleo familiare, vi è caricato un credito di 20 Lt.

Nel caso di deterioramento della tessera, l'utente dovrà consegnare la card agli uffici comunali. Qualora non sia possibile ripristinare il funzionamento della tessera, la stessa verrà sostituita gratuitamente;

In caso di smarrimento o rottura della tessera, l'utente dovrà richiedere per iscritto l'assegnazione di una nuova tessera. Il costo per la nuova tessera sarà pari ad € 5,00.

Lo smarrimento o il deterioramento della tessera non dà diritto ad alcun rimborso dell'eventuale importo a residuo.

Il recesso della tessera non dà diritto al rimborso dell'eventuale importo a residuo e del costo del rilascio della tessera (nel caso di duplicati o di tessere concesse a non residenti)

In caso di utilizzo delle monete l'impianto non restituisce resti di credito.

La Ditta concessionaria del servizio è tenuta a garantire la continuità della erogazione per tutti i giorni dell'anno, secondo gli orari vigenti e che saranno concordati con l'Amministrazione Comunale;

Le eventuali riparazioni saranno effettuate nel più breve tempo possibile dandone ove possibile preventiva comunicazione al pubblico ed alla Amministrazione Comunale.

La responsabilità della gestione degli impianti e dei locali ove sono installati gli impianti rimane a totale carico della Ditta aggiudicataria che in caso di modifiche e/o implementazioni degli impianti emetterà regolare certificato di conformità e regolare esecuzione degli stessi, entro 30 gg. dalla loro ultimazione e prima della loro messa in funzione.

Art. 9 - AUMENTO E VARIAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe rimarranno invariate per due anni dall'affidamento in concessione del servizio. Trascorso tale periodo, la Ditta ha diritto, previo invio di richiesta al Comune, di applicare la revisione dei prezzi nella misura massima del 75% degli incrementi ISTAT. In tal caso subiranno lo stesso aumento percentuale i corrispettivi da versare al Comune. In ogni caso qualsiasi richiesta di variazione delle suddette tariffe dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione e da questa autorizzata.

Art. 10 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria agli impianti esistenti intesi come quelli necessari a mantenere in efficienza l'impianto con la sostituzione delle componenti di usura e tutti gli interventi di adeguamento che la ditta aggiudicataria ritiene migliorativi ai fini della gestione saranno ad esclusivo carico del concessionario. Gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti e all'immobile, se necessari, saranno a carico della proprietà ad esclusione di quelli necessari a garantire la sicurezza dell'impianto. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al

presente articolo devono essere preventivamente concordati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Sono da intendersi interventi di manutenzione straordinaria all'impianto i guasti derivanti da eventi e o agenti esterni nonché la sostituzione concordata di parti dello stesso non configurabili come meri ricambi di manutenzione ordinaria.

Art. 11 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

In sede d'esecuzione di qualunque modifica all'impianto o ai locali ove sono installati gli impianti la Ditta dovrà tenere conto dell'esigenza di tutela dell'aspetto estetico, nonché sottoporre all'Amministrazione comunale preventivamente le modifiche che la stessa dovrà autorizzare.

La Ditta concessionaria dovrà garantire la buona manutenzione ed il regolare funzionamento dell'impianto e dei locali che lo ospita a mezzo di periodiche revisioni con l'utilizzo di personale specializzato debitamente formato ed informato.

La Ditta dovrà concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale tutti quegli interventi che potrebbero recare danno o molestie agli utenti dell'impianto.

Oltre agli obblighi di cui sopra e menzionati nei precedenti articoli, sono a carico del concessionario i seguenti punti:

- fornitura e installazione del materiale di consumo (bombole CO2, filtri ecc.);
- analisi dell'acqua per mezzo di laboratorio accreditato con la scadenza prevista dal manuale di autocontrollo e manutenzione;
- fornitura annua gratuita al Comune di n. 10 tessere per nuovi residenti e/o sostituzioni
- manutenzione ordinaria delle attrezzature;
- fornitura gratuita alla consegna della tessera per i residenti di un bonus di 20 Lt;
- fornitura gratuita alla consegna della tessera per i non residenti di un bonus di 20 Lt
- lettura dei litri erogati. Il Comune a tal fine si riserva di fare installare a carico della ditta gli strumenti di contabilizzazione che riterrà opportuni per le letture dei consumi e degli importi corrisposti dagli utenti;
- versamento al Comune del canone di €. 500,00 maggiorato della percentuale offerta in gara, entro 90 giorni dal termine di ogni anno solare;
- Sono a carico della ditta tutti gli adempimenti di natura fiscale connessi alla erogazione e vendita dell'acqua in particolare per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni obbligatorie e dei dati ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, compresi eventuali dispositivi finalizzati allo scopo da installarsi presso l'impianto distributore.

Art. 12 - SEGNALAZIONE GUASTI

L'Esecutore deve mettere a disposizione dell'Appaltante e degli utenti un riferimento telefonico che operi come centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e di manutenzione.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno almeno, per tutti i giorni dell'anno, garantite dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

durante queste fasce orarie la chiamata dovrà essere ricevuta da un operatore addetto, mentre dopo tali orari potrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Art. 13 – ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

Qualsiasi adeguamento e/o implementazione degli impianti esistenti (eseguito in conformità al D.M. n. 37 del 22/01/2008 ed alle normative in vigore dovrà essere preventivamente concordato e approvato dal Comune e regolarmente certificato a lavori eseguiti.

Art. 14 – CAUZIONE

Il gestore dovrà prestare una garanzia fideiussoria, per tutta la durata del servizio, nella misura del 10% dell'importo presunto di €. 24.000,00, l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'aggiornamento annuale nella misura del 75% degli incrementi ISTAT.

La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

La svincolo della cauzione avverrà, alla scadenza della concessione.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice esonera l'Amministrazione Comunale e con essa il personale della stessa dipendente, da qualsiasi responsabilità sia in sede civile che penale per infortuni o danni derivanti dalla gestione degli impianti e del locale tecnico.

Per i danni cagionati a persone o cose per effetto o durante l'espletamento del servizio oggetto di concessione, il gestore dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa una polizza con un massimale minimo di € 2.500.000,00 per ciascun evento dannoso.

Il gestore è, comunque, responsabile ad ogni buon fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio.

Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall'assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste.

Art. 16 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto del servizio per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, l'Amministrazione potrà, senz'altro avviso al concessionario, provvedere all'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso dei lavori necessari per il regolare funzionamento del servizio.

ART. 17 TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI - PENALE IN CASO DI RITARDO - SOSPENSIONI E PROROGHE

La Ditta concessionaria del servizio è tenuta a garantire la continuità della erogazione per tutti i giorni dell'anno, secondo gli orari previsti o che saranno concordati con l'Amministrazione Comunale;

Le eventuali riparazioni ordinarie saranno effettuate nel più breve tempo possibile dandone ove possibile preventiva comunicazione al pubblico ed alla Amministrazione Comunale.

La responsabilità della gestione degli impianti e dei locali ove sono installati gli impianti rimane a totale carico della Ditta aggiudicatrice che in caso di modifiche e/o implementazioni degli impianti emetterà regolare certificato di conformità e regolare esecuzione degli stessi, entro 30 gg. dalla loro ultimazione e prima della loro messa in funzione.

L'Esecutore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto per la durata prevista, con le modalità ed i livelli di servizio minimi indicati nel seguito del paragrafo, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell'apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Il servizio di manutenzione ordinaria si intende comprensivo di tutte le parti di ricambio di normale usura dell'impianto, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso.

Il servizio di manutenzione dovrà essere esteso a tutte le apparecchiature e le componenti opzionali.

In ogni caso il servizio di manutenzione dovrà rispettare i livelli di servizio riguardanti:

Tempestività dell'intervento

Parametro	Tempo di risposta
Valore di soglia	4 ore lavorative dalla richiesta di intervento
Modalità di misura	Il tempo di risposta viene calcolato dal momento della apertura della chiamata al momento in cui il Tecnico adibito all'intervento si presenta presso l'impianto.

Per ogni ritardo ingiustificato formalmente contestato dall'amministrazione comunale rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Appaltante un ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

A giustificazione del ritardo, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se l'Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà pronunciare la decadenza dell'affidamento, notificando il predetto atto per i seguenti motivi:

- quando si verificano per colpa del concessionario gravi irregolarità o negligenze tali da pregiudicare lo svolgimento del servizio oggetto della concessione;
- per scioglimento o fallimento del gestore;
- per subappalto non autorizzato anche parziale del servizio;
- per mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai e contratti di lavoro effettuate in modo difforme alla vigente normativa di riferimento;
- per ripetute irregolarità, inadempienze o reiterati abusi, riscontrati nel corso del servizio;
- mancato pagamento dei premi assicurativi;
- mancato pagamento al Comune dell'importo annuo dovuto.

Nelle ipotesi su indicate l'Amministrazione non corrisponderà al concessionario alcun tipo di indennizzo per la riduzione del periodo contrattuale e l'eventuale mancato ammortamento delle attrezzature acquisite per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione potrà sostituirsi in caso di disservizio al concessionario per assicurare il pieno e regolare funzionamento del servizio con diritto alla rifusione da parte dello stesso delle spese e danni causati per le inadempienze della medesima.

Qualora il concessionario fosse impossibilitato a gestire il servizio, il contratto si intenderà rescisso senza obbligo da parte del Comune di corrispondere alcun indennizzo nemmeno sulla realizzazione e/o adeguamento degli impianti.

Art. 19 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale concede all'affidatario l'uso temporaneo dei locali tecnici sede dell'attuale "Casa dell'Acqua" dei quali comunque per tutta la durata della concessione l'affidatario ne sarà responsabile e dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria.

Restano in carico al Comune di Verrone le utenze di fornitura dell'acqua potabile e dell'energia elettrica.

Il Comune di Verrone si riserva comunque la facoltà di verificare l'andamento generale del servizio, con riferimento anche al regolare funzionamento dell'impianto e con riguardo al livello di

soddisfacimento dell'utenza da rilevarsi eventualmente anche mediante apposite schede di valutazione da sottoporre all'utenza o altro.

Art. 20 - CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Con la sottoscrizione del presente capitolato, l'offerente dichiara:

- a) *Di conoscere pienamente le condizioni del presente capitolato, le condizioni degli impianti esistenti e dei luoghi, nonché, i costi della manodopera e dei materiali;*
- b) *Di aver valutato e verificato i costi di mercato da sostenere per i lavori e le utenze, i costi per la gestione e l'organizzazione connesse alla distribuzione delle tessere/chiavette e per adeguare l'impianto esistente alle prescrizioni di legge e del presente capitolato;*
- c) *Di conoscere tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dell'offerta;*
- d) *Di aver preso visione della struttura e dei locali messi a disposizione dal Comune di ritenerli idonei al servizio e privi di vizi che ne pregiudichino l'utilizzo allo scopo destinato;*
- e) *Di possedere i requisiti di legge previsti per la somministrazione di bevande, le attrezzature ed i mezzi necessari per l'espletamento del servizio;*

L'offerente, quindi, in caso di aggiudicazione, non potrà eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non preventivamente valutati e non considerati, a meno che tali elementi siano costituiti da cause di forza maggiore.

A tale scopo è previsto un sopralluogo obbligatorio da parte del legale rappresentante o di suo delegato. L'Amministrazione rilascerà apposito attestato.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 22 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE

Fatto salvo quanto altro previsto nel disciplinare tecnico, saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

- 1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
- 2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- 3) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
- 4) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
- 5) L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 D.Lgs. n. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

- 6) I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l'Appaltante ed il legale rappresentante dell'Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dell'Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.
- 7) L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
- Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Biella.

ART. 24 - RECESSO DEL CONTRATTO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste.

ART. 25 - RISERVATEZZA

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte, e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative al servizio, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte. L'operatore economico non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa l'operatore economico che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 26 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia oggetto della concessione.